



**Modulo 10/A**

**Schema di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria  
per il pagamento dell'anticipo alle Associazioni venatorie**

(Carta intestata della Banca/Assicurazione)  
Garanzia

OGGETTO: POLIZZA FIDEIUSSORIA/FIDEIUSSIONE BANCARIA PER LA CONCESSIONE DELL'ANTICIPO PREVISTO DALL'ARTICOLO 39-*bis* DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 - ESERCIZIO 2023

Il presente schema riporta tutte le informazioni necessarie all'attivazione della polizza fideiussoria/fideiussione bancaria, la cui sottoscrizione costituisce da parte del garante atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste, degli importi e dei dati in essa riportati.

Dati di riferimento:

Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria Numero \_\_\_\_\_

Inizio di validità garanzia dalla sottoscrizione della presente fideiussione/polizza \_\_\_\_\_

Tipologia del Contratto: fideiussione bancaria/polizza fideiussoria finalizzata all'erogazione dell'anticipo come disciplinato dall'articolo 39-*bis* della L. R. n. 50/1993, nell'ambito dei contributi previsti dal Bando per la concessione di contributi a favore delle associazioni venatorie per "Azioni per contrastare il fenomeno del bracconaggio" di cui alla Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50, art. 39-*bis*, introdotto dall'art. 59 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 – esercizio 2023.

Fideiussore: Banca o Compagnia assicurativa

Denominazione \_\_\_\_\_

Partita Iva \_\_\_\_\_

Sede Legale in \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_,

Sede Direzione Generale (se diversa da sede legale) in \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ N. Civ. \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

Registro Imprese di \_\_\_\_\_ N° REA \_\_\_\_\_

Sede Filiale/Agenzia: in \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

Rappresentante Legale/Agente Procuratore speciale, autorizzato alla firma della presente garanzia, a seguito di rilascio di procura da \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_:

Sig. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_

Per la Banca: Codice ABI \_\_\_\_\_ Codice CAB \_\_\_\_\_

Per la Compagnia assicuratrice: deve essere iscritta all'Albo istituito presso l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) delle imprese abilitate al Ramo Cauzioni.

**PREMESSO:**

a) Che il beneficiario del contributo regionale (in seguito denominato contraente):

Cognome (o ragione sociale) \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_ Comune di nascita \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_

Residenza o sede legale:

Indirizzo: \_\_\_\_\_ N. civico: \_\_\_\_\_

Comune: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

Rappresentante legale dell'Associazione denominata: \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_

**ha chiesto alla Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, con domanda in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_** l'anticipo del contributo regionale pari ad euro \_\_\_\_\_, come disciplinato dall'art. 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, art. 39 bis, introdotto dall'art. 59 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, nell'ambito dei contributi previsti dal Bando per la concessione di contributi a favore delle associazioni venatorie per "Azioni per contrastare il fenomeno del bracconaggio" di cui alla Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50, art. 39-bis, introdotto dall'art. 59 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 – esercizio 2023.

Prestazione garantita:

Importo dell'anticipo cui ha diritto l'Associazione venatoria euro (*in cifre*) \_\_\_\_\_  
(*in lettere*) \_\_\_\_\_

Importo garantito: euro (*in cifre*) \_\_\_\_\_ (in lettere) \_\_\_\_\_,

**pari al 110% dell'ammontare dell'anticipo.**

**Data ultimazione degli interventi/iniziative** (termine per la conclusione delle attività da parte del contraente indicato nel provvedimento regionale di comunicazione di ammissibilità del contributo): **30 novembre 2023.**

Termine di scadenza della garanzia: \_\_\_\_\_ un anno dalla data di erogazione dell'anticipo all'associazione venatoria, salvo proroga.

b) Che detto pagamento dell'anticipo da parte della Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria è subordinato alla preventiva costituzione di una fideiussione bancaria/polizza fideiussoria per un importo complessivo di euro \_\_\_\_\_, pari al 110% dell'anticipo richiesto, a garanzia della mancata restituzione, in tutto o in parte, dell'anticipo ovvero del suo parziale recupero in occasione del pagamento del saldo;

c) che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche, Autorità Giudiziarie o da corpi di Polizia giudiziaria, l'insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, la Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, procede all'immediato incameramento dal garante delle somme corrispondenti all'anticipo;

d) che la presente garanzia decorre dalla data di emissione e sino ad un anno dalla data di erogazione dell'anticipo da parte della Regione.

e) che con la presente fideiussione/polizza sono disciplinati esclusivamente i rapporti tra il garante/fideiussore e la Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, nella sua qualità di beneficiario della garanzia/polizza prestata e sono quindi esclusi i rapporti tra garante/fideiussore e contraente che si danno per non opponibili alla Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, denominato nel prosieguo "Ente erogatore".

**CIÒ PREMESSO**

La Compagnia Assicuratrice/Banca (di seguito indicata come Fideiussore ovvero garante), identificata nel frontespizio, in persona del legale rappresentante pro-tempore/Agente Procuratore speciale come identificato nel frontespizio medesimo, accettate tutte le premesse sopra riportate, nell'interesse del Contraente dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore a favore dell'Ente erogatore dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate in anticipo secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data della notifica di richiesta di restituzione dell'importo.

Sono comunque dovute imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall'Ente erogatore in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate fino a concorrenza della somma massima pari al 110% dell'importo erogato.

Resta inteso che da tale somma massima sono esclusi gli interessi maturati e dovuti per effetto di ritardi, imputabili al fideiussore, nel pagamento delle somme richieste dall'Ente erogatore e calcolati secondo le modalità indicate nella comunicazione di escussione della garanzia.

## **CONDIZIONI DELLA GARANZIA**

### 1. Durata della garanzia

La presente garanzia decorre dalla data di emissione e sino ad un anno dalla data di erogazione dell'anticipo all'Associazione venatoria.

Decorso il suddetto termine la garanzia cessa automaticamente, salvo proroga, fermo restando la validità della stessa per tutte le procedure di recupero avviate nel periodo di vigenza.

Qualora ne ricorrano le condizioni l'Ente erogatore può disporre lo svincolo anticipato, parziale o totale, della garanzia dandone comunicazione al fideiussore ed al Contraente.

### 2. Garanzia prestata

Il fideiussore garantisce all'Ente erogatore il pagamento delle somme che verranno richieste al Contraente, fino alla concorrenza dell'importo garantito, eventualmente maggiorato da interessi legali dovuti per ritardato pagamento in riferimento ai tempi di restituzione indicati nel prosieguo.

### 3. Richiesta di pagamento al fideiussore (escussione garanzia)

Il pagamento dell'importo richiesto da parte dell'Ente erogante sarà effettuato dal fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il fideiussore di opporre all'Ente erogatore alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi, spese, commissioni ed interessi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

Tale pagamento avverrà secondo le modalità che saranno comunicate in occasione della richiesta di versamento.

### 4. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ed alle eccezioni

La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ. e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247 C.C. per quanto riguarda crediti

certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell'Ente erogatore.

5. Svincolo anticipato garanzia

L'Ente erogatore, nel periodo di validità della presente garanzia, con apposita comunicazione inviata al fideiussore, potrà svincolare anticipatamente la garanzia, parzialmente o totalmente.

6. Modalità di comunicazione

Le comunicazioni al fideiussore da parte dell'Ente erogatore avvengono mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC).

7. Foro competente

In caso di controversie fra l'Ente erogatore e fideiussore, il Foro competente esclusivo sarà quello dell'Ente garantito, ovvero l'Autorità Giudiziaria di Venezia.

8. Nullità di ulteriori condizioni aggiuntive

Eventuali condizioni generali o condizioni aggiuntive regolanti il rapporto tra il fideiussore e l'Ente erogatore sono da ritenersi nulle.

I sottoscrittori dichiarano di aver preso visione e di essere in possesso dell'articolato completo del contratto.

Data \_\_\_\_\_ Luogo sottoscrizione: \_\_\_\_\_

Timbro e Firma Rappresentante Legale Fideiussore:

\_\_\_\_\_

Timbro e Firma del Contraente o del suo Rappresentante Legale:

\_\_\_\_\_

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni delle "Condizioni generali della Garanzia", in particolare gli artt. 1, 2, 3, 4, 7 e 8 riportati nella presente garanzia.

Timbro e Firma Rappresentante Legale Fideiussore:

\_\_\_\_\_

Timbro e Firma del Contraente o del suo Rappresentante Legale:

\_\_\_\_\_